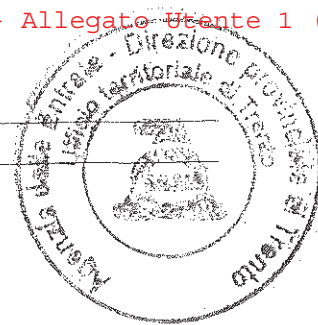




Unione Famiglie Trentine all'Estero APS

Verbale Assemblea straordinaria dei Soci del 27 ottobre 2023 ore 18.30

Come da convocazione del giorno 06/10/2023, si è riunito il giorno venerdì 27 ottobre 2023 presso la sala dell'oratorio della PARROCCHIA DI SAN PIO X, in via San Pio X, 34 – Trento (TN), 35 si è riunita l'assemblea dell'Associazione Unione delle Famiglie Trentine APS.

L'Assemblea può essere seguita anche via zoom collegandosi al link <https://us02web.zoom.us/j/83417738063>.

La riunione convocata alle ore 18.30, si apre alle 18.35 dopo le verifiche di legge, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Costituzione assemblea:
 - a. verifica validità Assemblea
 - b. nomina 2 scrutatori
 - c. nomina di 1 segretario
2. Comunicazioni del Presidente
3. Esame del piano previsionale/progetti per l'anno 2024 ai fini del contributo e/o finanziamenti PAT: delibere conseguenti;
4. Modifica dello statuto, sulla base di quanto suggerito dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore;
5. Varie ed eventuali.

Al punto 1. Costituzione Assemblea

- a. Il Presidente comunica che l'Assemblea è validamente costituita, tra i presenti, le deleghe e i collegati via zoom i soci sono 40 e ne dichiara la valida costituzione ai sensi di statuto;

- b. Il Presidente, visto il numero dei partecipanti all'assemblea, chiede ai presenti se sono d'accordo di votare palesemente per alzata di mano sulle proposte dandone atto dei conteggi direttamente a verbale senza scrutatori: l'assemblea approva tale proposta;
- c. Il Presidente propone quale segretario verbalizzante la socia Lina Martinez e sottopone la proposta per l'approvazione all'assemblea: l'assemblea approva tale proposta;

Al punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nel corso dell'anno 2023 i soci residenti in Italia sono 131, mentre vi sono 32 Famiglie Trentine all'estero e 4 delegazioni associate al nostro sodalizio.

Al Punto 3. Esame del piano previsionale/progetti per l'anno 2024 ai fini del contributo e/o finanziamenti PAT: delibere conseguenti;

Il Presidente presenta attraverso un foglio Excel, il bilancio previsionale 2024, motivandone le scelte anche tenendo conto degli anni passati, del Bilancio consuntivo 2022 e degli scenari futuri.

Anche in questo caso, dopo aver ceduto la parola ai soci presenti perché esprimano il loro parere sulle attività ed i progetti preventivati, il presidente, precisando che si tratta di un bilancio previsionale che traccia una rotta ideale ma che potrà subire delle variazioni, anche alla luce degli eventi esterni e delle opportunità eventualmente non previste, **sottopone ai voti per l'approvazione del documento, che l'assemblea approva all'unanimità.**

Al punto 3. Modifica dello statuto, sulla base di quanto suggerito dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore;

clausola statutaria in tal senso". Occorre quindi sostituire la frase "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si provvederà ad una nuova elezione" con la seguente o altra del medesimo tenore: "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione".

Il presidente rammostra su video ai soci le modifiche apportate sullo statuto originale e la versione definitiva conseguente.

Il presidente chiede quindi all'assemblea di votare l'approvazione delle modifiche suggerite **dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore** che **viene approvata all'unanimità**.

Al Punto 5. Varie ed eventuali

Interviene la Vicepresidente Patricia Lanzziano Broz, che illustra l'attività svolta nei confronti delle Famiglie all'estero ma anche sul territorio trentino e nazionale.

Solo a titolo di esempio: i corsi di italiano, che hanno potuto portare 85 giovani ad apprendere la nostra lingua, ed i corsi di cultura e lingua italiana per i più piccoli, che hanno permesso ad intere famiglie di partecipare a dei momenti di condivisione e di apprendimento non solo per i più piccoli.

Alcuni soci collegati via zoom dall'estero si collegano parlando all'assemblea con la traduzione della Vicepresidente Patricia Lanzziano Broz.

Intervengono

Il presidente Verones, infine, comunica il dato dei presenti, che compreso di deleghe, e soci collegati on line è di 23 soci.

In riferimento allo statuto, c'è l'esigenza di apportare alcune modifiche segnalate dall'ente preposto anche alla conformazione di tutti gli statuti alle linee generali statuite dal RUNTS.

Si chiede, pertanto, di apportare le seguenti modifiche statutarie:

- **art. 8, comma 4:** occorre togliere la previsione statutaria di trasferibilità della quota associativa per causa di morte ("ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte"), in quanto contrasta con la normativa speciale delle associazioni di promozione sociale indicata nell'articolo 35 comma 2 del Codice del Terzo settore;

- **art. 16 comma 3:** la formulazione dal nostro statuto (che prevede che colui che esercita la responsabilità genitoriale non possa, in rappresentanza del minore, esercitare il diritto di voto) è stata quella fino a poco tempo fa maggioritaria nella prassi. Con la nota n.18244 del 30 novembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha però sottolineato che "l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro "status" di socio": occorre conseguentemente riconoscere il diritto di voto al rappresentante del minore e computarlo ai fini del quorum, provvedendo, quindi, a modificare lo statuto in tal senso.

Una formulazione idonea potrebbe essere la seguente: "fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari" o altra del medesimo tenore, da inserire dopo la prima frase del comma 3 in sostituzione della seconda frase;

- **art. 21 comma 2:** occorre togliere la parte relativa alla cooptazione, in quanto a seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18244 del 30 novembre 2021 "non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa

L' assemblea, avendo sviluppato ed esaurito tutti i punti all'ordine viene chiusa ad ore 19.30

Lina Martinez Samziano
Il segretario verbalizzante:

Lina Martinez

Il presidente:

Mauro Verones

Mauro Verones

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	PAGAMENTO DEL
IPOT.	C/O
VOL. ESENTE	REG. TO 06/11/2023
BOLLO	N° 1883
DIR.	SERIE 3
TOTALE	

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Agenzia Maria Previtera



IL FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO

Antonio D'Amico



Unione Famiglie Trentine all'Estero APS

Verbale Assemblea straordinaria dei Soci del 27 ottobre 2023 ore 18.30

Come da convocazione del giorno 06/10/2023, si è riunito il giorno venerdì 27 ottobre 2023 presso la sala dell'oratorio della PARROCCHIA DI SAN PIO X, in via San Pio X, 34 – Trento (TN), 35 si è riunita l'assemblea dell'Associazione Unione delle Famiglie Trentine APS.

L'Assemblea può essere seguita anche via zoom collegandosi al link <https://us02web.zoom.us/j/83417738063>.

La riunione convocata alle ore 18.30, si apre alle 18.35 dopo le verifiche di legge, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Costituzione assemblea:
 - a. verifica validità Assemblea
 - b. nomina 2 scrutatori
 - c. nomina di 1 segretario
2. Comunicazioni del Presidente
3. Esame del piano previsionale/progetti per l'anno 2024 ai fini del contributo e/o finanziamenti PAT: delibere conseguenti;
4. Modifica dello statuto, sulla base di quanto suggerito dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore;
5. Varie ed eventuali.

Al punto 1. Costituzione Assemblea

- a. Il Presidente comunica che l'Assemblea è validamente costituita, tra i presenti, le deleghe e i collegati via zoom i soci sono 40 e ne dichiara la valida costituzione ai sensi di statuto;

- b. Il Presidente, visto il numero dei partecipanti all'assemblea, chiede ai presenti se sono d'accordo di votare palesemente per alzata di mano sulle proposte dandone atto dei conteggi direttamente a verbale senza scrutatori: l'assemblea approva tale proposta;
- c. Il Presidente propone quale segretario verbalizzante la socia Lina Martinez e sottopone la proposta per l'approvazione all'assemblea: l'assemblea approva tale proposta;

Al punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che nel corso dell'anno 2023 i soci residenti in Italia sono 131, mentre vi sono 32 Famiglie Trentine all'estero e 4 delegazioni associate al nostro sodalizio.

Al Punto 3. Esame del piano previsionale/progetti per l'anno 2024 ai fini del contributo e/o finanziamenti PAT: delibere conseguenti;

Il Presidente presenta attraverso un foglio Excel, il bilancio previsionale 2024, motivandone le scelte anche tenendo conto degli anni passati, del Bilancio consuntivo 2022 e degli scenari futuri.

Anche in questo caso, dopo aver ceduto la parola ai soci presenti perché esprimano il loro parere sulle attività ed i progetti preventivati, il presidente, precisando che si tratta di un bilancio previsionale che traccia una rotta ideale ma che potrà subire delle variazioni, anche alla luce degli eventi esterni e delle opportunità eventualmente non previste, **sottopone ai voti per l'approvazione del documento, che l'assemblea approva all'unanimità.**

Al punto 3. Modifica dello statuto, sulla base di quanto suggerito dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore;

In riferimento allo statuto, c'è l'esigenza di apportare alcune modifiche segnalate dall'ente preposto anche alla conformazione di tutti gli statuti alle linee generali statuite dal RUNTS.

Si chiede, pertanto, di apportare le seguenti modifiche statutarie:

- **art. 8, comma 4:** occorre togliere la previsione statutaria di trasferibilità della quota associativa per causa di morte ("ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte"), in quanto contrasta con la normativa speciale delle associazioni di promozione sociale indicata nell'articolo 35 comma 2 del Codice del Terzo settore;

- **art. 16 comma 3:** la formulazione dal nostro statuto (che prevede che colui che esercita la responsabilità genitoriale non possa, in rappresentanza del minore, esercitare il diritto di voto) è stata quella fino a poco tempo fa maggioritaria nella prassi. Con la nota n.18244 del 30 novembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha però sottolineato che "l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro "status" di socio": occorre conseguentemente riconoscere il diritto di voto al rappresentante del minore e computarlo ai fini del quorum, provvedendo, quindi, a modificare lo statuto in tal senso.

Una formulazione idonea potrebbe essere la seguente: "fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari" o altra del medesimo tenore, da inserire dopo la prima frase del comma 3 in sostituzione della seconda frase;

- **art. 21 comma 2:** occorre togliere la parte relativa alla cooptazione, in quanto a seguito della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18244 del 30 novembre 2021 "non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa

clausola statutaria in tal senso". Occorre quindi sostituire la frase "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si provvederà ad una nuova elezione" con la seguente o altra del medesimo tenore: "in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione".

Il presidente rammostra su video ai soci le modifiche apportate sullo statuto originale e la versione definitiva conseguente.

Il presidente chiede quindi all'assemblea di votare l'approvazione delle modifiche suggerite **dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore** che **viene approvata all'unanimità**.

Al Punto 5. Varie ed eventuali

Interviene la Vicepresidente Patricia Lanzziano Broz, che illustra l'attività svolta nei confronti delle Famiglie all'estero ma anche sul territorio trentino e nazionale.

Solo a titolo di esempio: i corsi di italiano, che hanno potuto portare 85 giovani ad apprendere la nostra lingua, ed i corsi di cultura e lingua italiana per i più piccoli, che hanno permesso ad intere famiglie di partecipare a dei momenti di condivisione e di apprendimento non solo per i più piccoli.

Alcuni soci collegati via zoom dall'estero si collegano parlando all'assemblea con la traduzione della Vicepresidente Patricia Lanzziano Broz.

Intervengono

Il presidente Verones, infine, comunica il dato dei presenti, che compreso di deleghe, e soci collegati on line è di 23 soci.

L' assemblea, avendo sviluppato ed esaurito tutti i punti all'ordine viene chiusa ad ore 19.30

Lina Martinez Lanziano
Il segretario verbalizzante:

Lina Martinez

Il presidente:

Mauro Verones

Mauro Verones

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	PAGAMENTO DEL
IPOT.	C/O
VOL. ESENTE	REG TO 06/11/2023
BOLLO	N° 1883
DIR.	SERIE 3
TOTALE	

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Agenzia Maria Previtera



IL FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO

Antonio D'Amico



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **"UNIONE DELLE FAMIGLIE TARENTINE ALL'ESTERO"**

Titolo I **Costituzione e scopi**

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"UNIONE DELLE FAMIGLIE TARENTINE ALL'ESTERO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, in sigla **UFTE APS**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della provincia di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed anche ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia Autonoma di Trento, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da quel momento, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"UNIONE DELLE FAMIGLIE TARENTINE ALL'ESTERO APS"** oppure **"UNIONE DELLE FAMIGLIE TARENTINE ALL'ESTERO associazione di promozione sociale"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) solidarietà sociale, in ambito nazionale ed internazionale, operando nella più varie forme di assistenza morale, culturale, materiale e di preparazione sociale a favore dei Trentini o discendenti degli stessi domiciliati all'estero o in altre regioni d'Italia, degli ex emigrati, nonché di coloro che intendono emigrare o rientrare in Patria;
- b) attività rientranti nell'ambito delle iniziative per la cooperazione allo sviluppo previste dalla legislazione provinciale, regionale, nazionale e della Comunità europea;
- c) attività volte all'insegnamento della cultura e della lingua italiana;
- d) attività volte alla divulgazione della storia della emigrazione, agli scambi culturali fra paesi e culture diverse.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità trentina e l'insegnamento della lingua italiana, quale strumento per la consapevolezza e la conservazione delle radici;
- b) la valorizzazione dell'associazionismo fra gli emigrati trentini;
- c) promuovere e realizzare iniziative per l'elevazione culturale, professionale e materiale di emigrati trentini in situazioni svantaggiate;
- d) promuovere e realizzare iniziative per favorire il pieno inserimento degli emigrati trentini nel contesto socio-economico della società di accoglienza;
- e) divulgare nelle scuole e sul territorio provinciale la storia dell'emigrazione trentina;
- f) promuovere l'interscambio culturale tra giovani trentini e giovani stranieri discendenti da trentini;
- g) promuovere e realizzare iniziative per favorire la diffusione dell'informazione sul Trentino e sull'emigrazione trentina; iniziative rivolte a consolidare anche nella popolazione residente la conoscenza e la memoria storica circa la vicenda



dell'emigrazione trentina e a far conoscere la realtà attuale delle comunità trentine all'estero e le culture dei paesi nei quali le stesse sono integrate;

- h) organizzare gemellaggi o momenti di incontro con realtà dell'associazionismo trentino con equivalenti presenti all'estero;
- i) promuovere e realizzare forme di comunicazione, di formazione, di partecipazione, di solidarietà e di aiuto fra e per gli emigrati trentini;
- j) intraprendere iniziative commerciali e produttive marginali;
- k) valorizzare le competenze professionali ed imprenditoriali di trentini all'estero, anche al fine di favorire rapporti economici tra il Trentino ed i paesi nei quali si sono consolidate comunità di origine trentina, creando contatti e connessioni tra imprese e persone trentine e imprese e persone site in paesi stranieri;
- l) inviare materiale didattico e culturale ai soci e membri delle diramazioni estere o nazionali;
- m) inviare materiale, materie prime o prodotti tipici trentini al fine di far conoscere la nostra terra e la nostra cultura produttiva ed eno-gastronomica all'estero;
- n) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

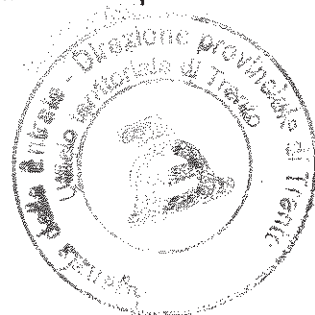
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'associazione è formata anche da soci domiciliati all'estero che possono riunirsi in sezioni locali di diversi livelli e con diverse conformazioni, queste diramazioni possono essere denominate:



Mano Veneri

- **"Famiglie Trentine all'Esterò"**, in breve "Famiglie", costituite e formate in conformità a quanto previsto dalla **Legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12** e successive modificazioni;
- **"Delegazioni Trentine all'Esterò"**, in breve "Delegazioni", configurate con l'apporto di almeno 5 capifamiglia trentini o di origine trentina;

Ogni Famiglia o Delegazione si riunisce in una propria assemblea ed al proprio interno elegge le cariche sociali ed adotta, in armonia con il presente Statuto, un eventuale regolamento interno. L'Assemblea provvede altresì alla nomina di un presidente che rappresenta la Famiglia, o la Delegazione di appartenenza, in ogni sede opportuna, ivi compresa la partecipazione con diritto di voto alle riunioni dell'assemblea dei soci dell'UFTE APS. Ogni Famiglia o Delegazione è validamente costituita a seguito del voto deliberativo da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione che ne sancisce ufficialmente la nascita.

Le Famiglie e le Delegazioni operano con l'autonomia giuridica prevista dalla legislazione, del diritto dello Stato di appartenenza non hanno l'obbligo di pagamento della quota annuale di tesseramento **all'UFTE APS**".

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi e affrontare gli argomenti contenuti nell'appello entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito, nelle modalità che il collegio riterrà opportuno, il diritto al contraddittorio.



5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà mettere a disposizione i libri sociali al richiedente entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 270 (duecentosettanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.



Mano Vanni

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

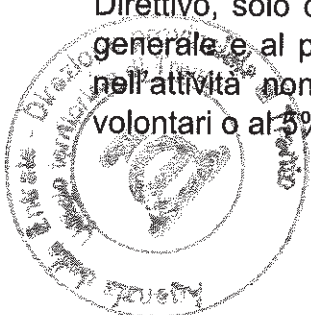
Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati compresi i membri del Consiglio Direttivo, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. La Votazione dei presidenti delle Famiglie o delle Delegazioni, potrà avvenire mediante l'invio della scheda elettorale, allegata ad una email, da inviare alla posta elettronica ufficiale dell'associazione entro le 12.00 del giorno precedente l'assemblea; la scheda di voto dovrà essere stampata e inserita in una busta bianca che non permetta

Almeno 1/5



riconoscimento della provenienza e consegnata agli scrutatori nominati in assemblea perché tengano conto del voto durante lo scrutinio dei voti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

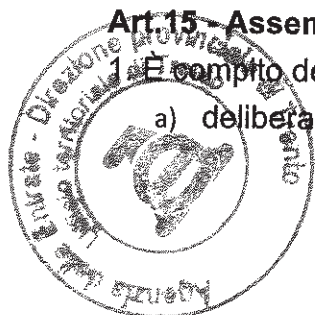
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare **da 3 (tre) a 7 (sette)**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.



2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, lettera, email o altro mezzo elettronico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) Deliberare sulla costituzione di nuove "Famiglie" o "Delegazioni" ed eventuali federazioni delle stesse;



- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Il presidente rimane in carica per la stessa durata del direttivo salva l'eventuale revoca, che può essere effettuata con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro



Mon Vanni

sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento



procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. il Collegio dei Probiviri rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. il Collegio ha il compito di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione e di dirimere le vertenze che dovessero sorgere tra soci o organi dell'associazione su materie ad essa riguardanti.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e del collegio dei Probiviri, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro



Almoro Verrini

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio consuntivo e del bilancio preventivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Alma Varner



